

Avv. Salvo Cardillo

Ill. Dr. Ferdinando Ciampi
Giudice del Registro
Tribunale di Milano
Via Freguglia, 1
20122 MILANO
via fax allo 02 54101593

e per conoscenza e per quanto di competenza

Ill. Dr. Giuseppe Tarantola
Presidente
Tribunale di Milano
Via Freguglia, 1
20122 MILANO

e per conoscenza e per quanto di competenza

Presidente
Consiglio dell'Ordine
degli avvocati Milano
avv. Paolo Giuggioli
Via Carlo Freguglia 1
20122 Milano
Fax 02-55.181.003

Ed agli ulteriori destinatari, indicati in calce
all'ultima pagina della presente, per i motivi
nel testo indicati e per quanto di loro
competenza

Milano, 22-23 Gennaio 2007

Comunicazione per ragioni di cortesia istituzionale

Egregio dr. Ciampi,

Mi riferisco alla comunicazione del cancelliere Dr. Roberto Primavera relativa ad un suo "atto" datato 8 gennaio 2007 e depositato in cancelleria l'11 Gennaio 2007¹.

Detto suo atto è stato apposto su una mia "richiesta di cancellazione di registrazione ai sensi dell'art. 2191 c.c." datata 29 Dicembre 2006 e trasmessaLe in pari data per il tramite della Cancelleria.

¹ Si fa presente che il datario del cancelliere Primavera è in ritardo di un anno: infatti le date menzionate nei due depositi erano il 29 Dicembre 2005 e 11 Gennaio 2006.

Questo il contenuto del suo atto:
"all'istante: iscrivere a ruolo -> Canc. Reg.Imprese"

Poiché non mi era chiara la base legale del suo atto avevo richiesto al Dr. Primavera se era possibile incontrarla previa fissazione di una data e di un'ora. Mi è stata riferita la sua indisponibilità e che al massimo potevo provare tra un'udienza all'altra. Vi ho quindi rinunciato.

Vengo quindi alla sua richiesta, per comunicarle che, allo stato, difettando una base legale, non intendo accogliere il suo invito.

Per una questione di riguardo nei suoi confronti ritengo di poter aggiungere che essendo intervenute le registrazioni e non avendo quindi Lei provveduto per tempo alla loro cancellazione e non potendo Lei in alcun modo provvederVi ora, non ho alcun interesse a formulare alcuna domanda dinanzi al suo Ufficio (di Giudice del Registro).

Infatti il "Giudice del Registro" in relazione ai terzi (terzi, rispetto al richiedente la registrazione) è di fatto un'Autorità amministrativa che agisce autonomamente, di sua iniziativa e prescindendo da un possibile, occasionale e/o casuale loro intervento; né evidentemente la denominazione di Giudice e la sua qualifica di magistrato, può essere decisiva sul tema di quale sia in concreto, ripeto in relazione alle segnalazioni sulla registrabilità o meno degli atti, la funzione di tale Ufficio.

A confortare la prospettazione per cui il Giudice del Registro sia un'Autorità amministrativa e non giurisdizionale, ancorché svolta da un magistrato vi sono, in sintesi, le seguenti argomentazioni:

1. il richiedente la registrazione è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo;
2. la procedura di registrazione non ha natura giurisdizionale difettando i tre requisiti previsti dall'art.111 Cost.

a) 1° comma: la legge non regola tale attività, come giurisdizionale, sia in relazione al richiedente, vedasi a tale proposito, ad esempio l'ordinanza del 26 Aprile 2005 del Giudice del Registro di Milano che ha dato luogo all'ordinanza di rigetto dell'eccezione di costituzionalità n.377 del 2006 della Corte Costituzionale. Ora senza entrare nel merito delle questioni, si vuole evidenziare la consapevolezza del Giudice del registro dell'inesistenza delle normali garanzie processuali nelle procedure connesse alla registrazione. Ma, ad avviso dello scrivente, tali garanzie processuali mancano per la semplice ragione che le procedure in parola non hanno carattere giurisdizionale ma semplicemente di natura amministrativa. Ancora più defilata – anzi del tutto non prevista – la posizione del terzo, estraneo alla registrazione, che si limita a segnalare cause impeditive della registrazione stessa o assunte come tali;

b) la terzietà del giudice: l'Autorità che presiede la registrazione dispone la cancellazione della registrazione come sua competenza propria ed esclusiva indipendentemente dall'impulso esterni al proprio ufficio;

Esempio: se questa Autorità ricevesse una segnalazione anonima in cui Le si prospetta ragioni fondate che impedirebbero la registrazione di un atto ovvero che ne impongono la cancellazione, non potrà che disporre la cancellazione archiviando magari decisamente nel cestino della carta straccia la comunicazione anonima: non

si tratta dunque che di una competenza propria di tipo amministrativo del tutto indifferente nel suo espletarsi, a qualsiasi intervento esterno; diversamente, qualora fosse sottoscritta, potrebbe recepirne i suggerimenti citandola – più elegante - nel suo provvedimento, ovvero ignorandola. Qualora poi, ritenesse infondata detta richiesta potrebbe del tutto ignorarla, non essendo tenuto a motivare un suo atto negativo: quello di non fare nulla. Per ragioni di trasparenza amministrativa o anche solo di rispetto, nei confronti del volenteroso cittadino, potrebbe informarlo delle ragioni del suo diniego. Fermo restando in questo caso che l'intervento del terzo possa di fatto assumere il significato di una messa in mora laddove, in altra sede, si dovessero disconoscere le ragioni del giudice del registro ed attribuire allo stesso delle responsabilità nel non aver adottato un provvedimento che risultava dovuto, quale quello in parola: la cancellazione della registrazione di un atto.

c) mancanza di contraddittori: il cittadino che segnala qualcosa non si sostituisce solo per questo all'Autorità che ha in esclusiva detta competenza né se ne assume di conseguenza alcuna responsabilità e/o onere: per il semplice fatto che non gli compete, diversamente, se così non fosse, si riterrebbe possibile addebitare una responsabilità al di fuori di una qualsiasi oggettiva attribuzione di potere; se non posso fare qualcosa non mi si può addebitare alcunché che sia in qualche modo connessa a tale "non possibilità"; ris"ponde" chi ha il "peso" di una competenza, di un dovere, di un obbligo, non ris-ponde chi, ovviamente, questo obbligo non ce l'ha.

3. Non è dato poi che il cittadino che segnali un problema possa diventare parte rispetto al richiedente la registrazione, l'essere poi lo stesso socio di una o dell'altra società non ne fa certo un legittimo contraddittore degli amministratori della società atteso che, sotto questo profilo, non ha alcun potere e, conseguentemente, alcuna responsabilità: né di richiedere la registrazione né di un atto né la sua cancellazione dovendosi questa attività ricomprendersi nella più generale attività gestoria di competenza dei soli amministratori;

4. Ritenere di natura meramente amministrativa l'attività del giudice del registro vuol dire consentire un controllo ad un soggetto esterno (il Tar) della sua attività, controllo che mancherebbe qualora si volesse ritenere che la sua è attività giurisdizionale in manifesta violazione dell'art.113 Cost.

Per queste ragioni le richieste di cancellazione di registrazione ex art.2191 c.c. non possono che configurarsi dunque che come mere sollecitazioni, segnalazioni, non suscettibili di instaurare una procedura che, in quanto non prevista, non fornirebbe al terzo alcuna garanzia di legalità.

Né si può ovviare applicando, in qualche modo, le regole di una procedura allo stato non prevista.

Se il terzo iscrivesse a ruolo la richiesta di cancellazione si aprirebbe un contraddittorio con l'intervento dei richiedenti? dei notai? Dei conservatori? Potrebbe deferire il giuramento decisorio? Escutere testi? Richiedere l'esibizione di ulteriori documenti? Potrebbe con tali strumenti probatori, provare il difetto di indipendenza da parte del notaio, potrebbe ricusare il Giudice? Avere diritto ad un appello? Soccombere ed essere condannato alle spese?

Non è possibile, a mio avviso, assemblare in qualche modo una procedura "ad hoc".

E' compito invece del Giudice del Registro, ex art.2191 c.c., valutare se il notaio ha correttamente svolto il suo lavoro nell'accertare l'adempimento delle condizioni di legge e nel verificare che non sussistano ragioni per disporre la cancellazione della registrazione laddove questa sia avvenuta.

Si tratta a ben vedere di una missione quasi "impossibile" data l'enorme quantità di atti che vengono ogni anno registrati in una Conservatoria come quella di Milano ad esempio. E poiché ad "impossibilia nemo tenetur" ...

Però, poiché la segnalazione del terzo porta l'attenzione del Giudice del Registro su un atto questi non potrà esimersi dal verificarlo, perché in difetto, laddove la segnalazione fosse fondata, non potrebbe andare esente da responsabilità né potrebbe invocare come "esimente" la mole di lavoro.

Ora nel caso di specie il Giudice del Registro avrebbe potuto, qualora avesse ritenuto fondate le mie osservazioni, disporre ancora in data 29, 30 e 31 dicembre la cancellazione della registrazione. Non avendolo fatto in quei giorni, a seguito delle mie osservazioni, ora non può più farlo: le due società con effetto 1 gennaio 2007 si sono fuse, e da allora sono scomparse dal listino di borsa e sostituite dalla nuova società.

E, ancora ulteriori conseguenze:

il Credit Agricole, come effetto diretto, voluto e previsto dalle parti, a seguito della registrazione della fusione, è diventato, per un corrispettivo di 6 miliardi di euro, prezzo "confortato" da pareri, del tutto in-fondati e/o non motivati, proprietario di importantissime realtà bancarie: del 76% delle azioni della Banca Popolare FriulAdria, di 196 sportelli di Banca Intesa e del 100% della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza a sua volta detentrica di una partecipazione nella Banca d'Italia: siamo il primo paese al mondo che consegna una quota della sua banca centrale ad una banca straniera (la prima banca privata di Francia) ad una banca che ha preso da Banca Intesa quello che ha voluto (leggasi le mie peraltro incomplete 28 pagine sul tema, allegate ai verbali assembleari delle due banche del 1 dicembre scorso). Non è possibile poi ignorare, a coté della presente, ulteriori operazioni realizzate, compiute tra le medesime parti a regolare una pluralità di rapporti, nello stesso arco temporale e perciò in qualche modo connesse alla fusione e che hanno portato il Credit Agricole ad incunearsi nel cuore della Fiat attraverso l'acquisto con l'acquisto, dichiarato del 50% di Fiat Auto Financial Services ("FAFS") di una quota strategica del settore più redditizio dell'industria automobilistica: quello del finanziamento in Italia ed in Europa dell'acquisto delle auto Fiat per un valore di portafoglio superiore ai 13 miliardi di Euro. Inoltre la cessione, compensativa (?), al Gruppo Generali della banca svizzera BUC, già di proprietà del gruppo Fiat. ed infine il ruolo di rilievo assunto dalla Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A nella nuova Banca Intesa soprattutto laddove potesse contare sull'appoggio, di fatto, della Fondazione San Paolo, presieduta dall'avv. Franzo Grande Stevens.

Si aggiunge che all'apertura al Credit Agricole in Italia è corrisposta, in tempi recenti, la chiusura assoluta dello stesso Credit Agricole nei confronti della scalata di Enel, tanto nei confronti di Suez che della partecipata di quest'ultima Electroabel: il Credit Agricole ricopre un ruolo strategico, come finanziatore e come secondo azionista di Suez ed il Presidente di Suez è anche amministratore dell'Agricole, ed il presidente di quest'ultimo, Caron è anche amministratore di Suez e di Banca Intesa (ante - fusione).

Ora abbandoniamo "le terre di mezzo e quant'altro... al loro destino" e ritorniamo al Giudice del Registro: se anche ora volesse disporre la cancellazione dovrebbe spiegare perché ha atteso tanto, dov'era nei giorni in cui le parti richiedevano la registrazione e l'avv. Cardillo segnalava inutilmente al suo ufficio di disporre la cancellazione? Perché solo l'8 gennaio (successivamente al 12 il Giudice di Torino) ha esaminato la mia richiesta? perché non è (non sono) intervenuto(-i) prima?

E' possibile che gli alleati nella scelta del giorno dello sbarco sapessero che l'artefice delle difese in Normandia, il grande generale Rommel, si sarebbe recato a casa per festeggiare il

compleanno della moglie approfittando del cattivo tempo, poco propizio ad un attacco da parte degli alleati?

Per quale motivo le parti, che avevano deciso da tempo, di far decorrere gli effetti della fusione hanno voluto chiederne la registrazione proprio negli ultimi giorni dell'anno?

E' lecito inoltre che una clausola statutaria - l'art. 36 - regoli il rispetto di un accordo segreto e comunque indeterminato qui denominato "Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione" a cui, probabilmente, fa riferimento il consulente Merrill Lynch laddove dice di avere analizzato un estratto di un documento approvato il 26 Agosto 2006 e denominato "Linee guide della fusione"?

Per comodità trascrivo la clausola in questione (le iniziali maiuscole delle parole "Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione" sono presenti nel documento ufficiale):

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Oggi, decidere la cancellazione delle registrazioni in parola, potrebbe esporre il (i) Giudice (-i) del Registro a censura se non all'addebito di responsabilità per i danni provocati ai richiedenti.

Il Giudice del Registro, Autorità amministrativa delegata dal Presidente del Tribunale, Autorità delegante ed essa stessa di natura amministrativa per quel che attiene alla procedura di registrazione, in quanto tale, è parte - e non terzo - del procedimento di registrazione ed ora ha pertanto un interesse personale a non disporre la cancellazione della registrazione: non l'aveva nei giorni 29,30,31.

Con ciò non intendo dire che non vi siano, in teoria, margini di opinabilità nelle motivazioni addotte a sostegno della cancellazione, dico solo che il Giudice del Registro non può oggi, per tutti questi motivi, disporre la cancellazione delle registrazioni in parola.

Pertanto non ha l'avvocato Cardillo alcun interesse giuridico a "coltivare" la richiesta di cancellazione che, alla luce di quanto sopra, non può che avere la valenza di una segnalazione, come del resto aveva puntualmente segnalato.

Sulla correttezza o meno della decisione e sulla responsabilità fin qui assunta dal Giudice del Registro di non cancellare dette registrazioni, non può evidentemente essere competente lo stesso Giudice del Registro.

Sul ruolo del notaio Marchetti, notaio che ha redatto i verbali di Banca Intesa ed è allo stesso tempo presente, come amministratore esecutivo nelle Assicurazioni Generali, terzo azionista di Banca Intesa, nel patto di sindacato di quest'ultima, si osserva quanto segue: il difetto del carattere di terzietà richiesto al notaio rispetto all'atto pubblico da lui redatto rende l'atto nullo? inesistente? annullabile? Per l'Ufficio del Registro e per il Giudice del Registro la risposta è desumibile dalla mancata cancellazione di queste e di altre registrazioni analoghe: evidentemente non si tratta di atti nulli e/o inesistenti o comunque di cui non è possibile la registrazione.

Si rileva invece che l'esistenza - segnalatami dal sig. Conservatore di Milano, di una "corsia preferenziale" riservata e concordata con un'associazione di notai (mi scuso per l'imprecisa citazione, ma non mi pare si sia riferito al consiglio notarile) per la registrazione dei loro atti che garantisce loro la registrazione nel tempo massimo di 24 ore, anziché nel termine di 5 giorni riservato agli altri cittadini - non abbia alcun fondamento legale e costituisce una discriminazione rispetto ai non notai: la qualità di pubblico ufficiale è propria del singolo notaio e non si estende alle loro associazioni e non giustifica in alcun modo, ad avviso dello scrivente, tale prassi.

Si tratta di una mia opinione e lascio al Consiglio dell'Ordine, competente ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, l'esame della questione ed ogni ulteriore valutazione.

Facendo presente che la discorsività e la forma di questo scritto è del tutto coerente con la prospettazione data e secondo cui è consentito, lecito interloquire con le Autorità amministrative ed è opportuno che le stesse rispondano con la stessa informalità ai quesiti e/o alle richieste del cittadino, coerentemente del resto con la ratio, se non con la norma sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione.

Nelle more della redazione della presente comunicazione, già diretta al Giudice del Registro di Milano ricevo una comunicazione - datata 15 e spedita il 17 gennaio u.s. - dalla cancelliere Piera Rolla del Tribunale di Torino, Volontaria Giurisdizione, che qualificando come "istanza" l'analoga e simmetrica richiesta di cancellazione indirizzata al Giudice del Registro di Torino, mi scrive:

"in riferimento all'istanza indicata in oggetto, ed allegata in copia, si prega di voler inviare, con la massima urgenza, versamento di contributo unificato da €70 e marca da 8€. Distinti saluti".

Mi soffermo brevemente su detta richiesta e trasmetto ad entrambe le Autorità, quella di Milano, competente in relazione alla registrazione del verbale della delibera di fusione, e quella di Torino, competente in relazione alla delibera di fusione, la medesima comunicazione attesa l'unicità del tema e delle questioni e coerentemente con quanto fin qui rappresentato, informalmente.

Egregio Cancelliere Rolla, le faccio presente che la registrazione della mia segnalazione,

trasmessa via fax al Tribunale, segreteria della Presidenza, in data 29 dicembre 2006 e "pervenuta in cancelleria della volontaria giurisdizione in data 12/1/2007" e qui registrata come ricorso n. 175/2007 R.G. alla volontaria giurisdizione,

non può essere qualificata, per le ragioni sovraesposte, come ricorso, dovendo ritenersi una mera segnalazione informale e non suscettibile di instaurare una procedura né di giustificare la richiesta di corresponsione di alcuna tassa e/o diritto di cancelleria.

Avv. Salvo Cardillo

Detta precisazione è stata del resto inserita puntualmente a pagina 4 della mia segnalazione laddove scrivevo:

"la legislazione vigente non prevede la possibilità di formulare da parte di un terzo la presente richiesta né conseguentemente una sua formalizzazione, dovendosi ritenere un'attività esterna su base volontaria, quasi "ad adiuvandum" dell'attività del giudice, che in ogni caso, occorrendo, la stessa verrà meglio formalizzata, prodotta e depositata."

Le segnalo a questo proposito che, avendo telefonato oggi 23 gennaio, intorno alle ore 13, al suo ufficio, il suo collaboratore, Alberto De Rocco, mi ha riferito che una signorina avrebbe, ieri, versato, a mio nome, detto contributo e portato la marca in questione.

Detta mia segnalazione, da voi qualificata come "ricorso" e registrato a nome del Sindacato Consumatori, corredato da dette marche, sarebbe stato quindi inoltrato al Dr. Scovazzo.

Faccio presente che non ho incaricato qualcuno a corrispondere detto contributo e detta marca ovvero ad accedere alla vostra cancelleria.

Per questo motivo trasmetto copia della presente comunicazione, nata come comunicazione di cortesia istituzionale, alla Procura della Repubblica di Torino affinché valuti, per quanto eventualmente di propria competenza, questa comunicazione, anche e con riferimento al merito dei fatti segnalati nel documento "ipotesi di responsabilità degli amministratori di Banca Intesa" allegato, tra l'altro, al verbale di delibera assembleare del 1 dicembre 2006 e reperibile in internet al seguente indirizzo:

http://www.grupposanpaoloimi.com/portalIr/ir/assemblea_2006dic/2006dic_allegati_EF.pdf

Trasmetto altresì copia della presente al Presidente del Tribunale di Torino quale Autorità amministrativa delegante del Giudice del Registro, al Giudice del Registro, Dr. Scovazzo. invito i cancellieri a non iscrivere e/o a registrarla come istanza, ricorso o altro ovvero diversamente, a voler indicare la base legale che impone la corresponsione di una tassa, diritto o contributo ad una mera ed informale segnalazione e/o comunicazione di cortesia ad un'Autorità amministrativa, ovvero la sua formalizzazione come ricorso, istanza e/o altro.

Con i migliori e più distinti saluti.

Avv. Salvo Cardillo

All. e documenti: coerentemente con la prospettazione in parola, il cittadino non ha alcun onere probatorio e pertanto non deve allegare alcunché laddove si limita a segnalare qualcosa all'autorità amministrativa.